

Sez. 4, Sentenza n. 871 del 2008 (ECLI:IT:CASS:2008:871PEN)
Data udienza: 28/11/2007 Data Deposito: 10/01/2008
N. Registro Generale: 000591/2005
Provv.orig.: 000166/2004 CORTE APPELLO MESSINA

Riferimenti normativi: Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 26, Legge num. 49, Legge del 1975 num. 685 art. 26, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 72, Decr. Pres. Rep. del 1993 num. 171, Decr. Pres. Rep. del 1990 num. 309 art. 73 com. 1, Legge del 2006 num. 49 art. 4 com. 1, Decreto Legge del 2005 num. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616, Legge del 1990 num. 309 art. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 28/11/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1735
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 000591/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) C.A.L

avverso SENTENZA del 09/11/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

OSSERVA

La Corte di Appello di Messina, investita dell'impugnazione proposta dall'imputata C.A.L. contro la sentenza con la quale era stata dichiarata colpevole del reato di coltivazione di n. 8 piantine di canapa indiana e condannata, ritenute l'ipotesi del fatto di lieve entità e le attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia, decideva di confermare quella resa in primo grado.

Avverso tale sentenza l'imputata, per mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, adducendo erronea applicazione del D.P.R. n.309 del 1990 con riferimento alla ritenuta rilevanza penale della condotta contestata di coltivazione domestica di un esiguo numero di piantine di canapa indiana, tuttavia destinata al consumo personale. Trattasi di motivo infondato.

Preliminarmente, deve essere puntualizzato che la coltivazione riguardava, come accertato dai giudici di merito, n. 8 piantine della specie cannabis indica, piantate in aiuola presente nel balcone della casa di abitazione dell'imputata, il cui accertato principio attivo (il tetraidrocannabinolo), inserito nella tabella 2^a, allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe consentito di ricavare un numero di dosi compreso tra 28 e 43.

In ordine alla contestata rilevanza penale della condotta addebitata, va osservato che, ai fini della ricostruzione della condotta medesima, occorre fare riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art.26, che fissa il divieto di coltivazione nel territorio dello Stato di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e della specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo (comma 1, prima parte), nonché la possibilità di introdurre nell'elenco da parte del Ministero della Sanità (ora Salute) di altre piante da cui possano ricavarsi sostanze stupefacenti o psicotrope la cui coltivazione

deve essere vietata (comma 2, seconda parte). L'art. 73 previgente del decreto citato, ma applicabile alla fattispecie, e il cui contenuto non è stato modificato con la L. n. 49 del 2006, comma 3, prevede poi espressamente tra le attività illecite, punibili penalmente, la coltivazione delle suddette piante, tra cui quindi la canapa indiana, precisandosi peraltro che già la L. n. 685 del 1975, art. 26 disponeva la illiceità della coltivazione della canapa indiana, e che problemi interpretativi erano sorti - prima della più chiara ed ampia dizione dell'art. 26 e art. 73, comma 3, citato - solo per la punibilità degli altri tipi di coltivazione. La giurisprudenza costante - pur con alcune perplessità della dottrina - ha costantemente ritenuto che la coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce un reato di pericolo presunto o astratto, essendo punito ex se il fatto della coltivazione, senza che per l'integrazione del reato sia necessario individuare l'effettivo grado di tossicità della pianta e senza che occorra fare riferimento alcuno alla sostanza stupefacente che da essa si può trarre e che può dipendere da circostanze contingenti, connesse alla sua crescita, al suo sviluppo ed alla sua maturazione: la figura criminosa è costruita, infatti, come reato di pericolo, la cui sussistenza va, quindi, affermata ogni qualvolta venga coltivata anche una sola piantina vitale ed idonea a produrre sostanza stupefacente, appartenente ad una delle specie vietate, indipendentemente dalla percentuale di sostanza pura o di principio attivo presente nelle infiorescenze e nelle foglie (Cass. 15.11.2005, D'Ambrosio; Cass. 11.3.1998, Pesce ed altro; Cass. 7.11.1996, Garcea; Cass. 18.6.1993, Gagliardi). Inoltre, come esattamente affermato nella inedita sentenza "Garcea", alla valutazione che, trattandosi di reato di pericolo, la coltivazione di canapa indiana va sanzionata indipendentemente dall'ampiezza del numero di piante contenenti sostanze tossiche (contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti), va aggiunta l'altra considerazione che il reato di pericolo tiene conto di fattori inerenti alla realizzazione dell'attività criminosa che prescindono anche dalle aspettative del suo autore. In particolare, nella coltivazione di piante di canapa indiana, l'idoneità a produrre sostanze droganti dipende anche da fattori causali di tempo e di luogo della piantagione.

Come poi ineccepibilmente ritenuto, in fattispecie analoga, relativamente alla coltivazione di n. 4 piantine di canapa indiana, "la parziale abrogazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 72 e art. 75, comma 1, operata dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha dato attuazione al risultato positivo della consultazione referendaria, ha reso penalmente lecita la detenzione, l'importazione e l'acquisto di sostanze stupefacenti, che sono le sole condotte tassativamente previste dall'art. 75 citato, con conseguente impossibilità di estendere tale liceità anche alla coltivazione delle droghe, assolutamente vietata nel territorio dello Stato senza che possa assumere valore scriminante l'uso personale della sostanza prodotta; il differente trattamento di tali ipotesi deriva dalla maggior pericolosità ed offensività insita nell'essere la coltivazione, la produzione e la fabbricazione attività rivolte alla creazione di nuove disponibilità, con conseguente pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e rischio per la pubblica salute ed incolumità" (Cass. 30.5.2000 n. 4928; conformi Cass. n. 913/1995; Cass. 3353/1994). Ne deriva che, nella specie, le analisi interpretative dei giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, sono condivisibili, rispettano il dettato normativo e sono conformi all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale, in buona sintesi, l'attività di coltivazione, in base al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n.49, art. 4 bis, comma 1, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n.272 , è vietata e sanzionata penalmente, anche qualora la finalità dell'agente sia di destinare il prodotto della coltivazione a consumo personale.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 28 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008